

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI AVELLINO  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

nella persona del dott. Raffaele Califano  
ha pronunciato, ex art. 281 *sexies* c.p.c.,- dandone pubblica ed integrale lettura -  
la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis dell'anno 2015 del ruolo generale degli affari  
contenziosi civili, avente ad oggetto: AZIONE DI REPETIZIONE, e vertente

**TRA**

**TIZIO**

**ATTORE**

**E**

**BANCA**

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

Nel 2015, il TIZIO conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la Banca e deduceva:

- che aveva acceso presso la banca il conto corrente n. omissis;
- che nel 1984 la banca gli aveva accordato una linea di credito per 50.000.000 di lire;
- che nel 1985 tale linea di credito era stata ampliata ad 80.000.000 di lire;
- che nel 2011 aveva chiuso il predetto conto che presentava un saldo attivo pari ad euro 29.797;
- che su tale conto la banca aveva sin dall'inizio percepito interessi esorbitanti ed illegittimi;
- che «*tali predetti rapporti bancari*» erano stati «*stipulati senza nessuna preventiva informazione, caratterizzati altresì da nullità contrattuali ed indebite percezioni di interessi ultralegali anatocistici, interessi usurari, commissioni, commissioni di massimo scoperto, generiche spese, valute fittizie ecc, non validamente pattuite, anche in violazione di leggi cogenti del T.U.F*»;
- che le pattuizioni relative agli interessi passivi, agli addebiti trimestrali degli stessi e alla commissione di massimo scoperto erano nulle;
- che erano state conteggiate spese non pattuite e interessi usurari;
- che di conseguenza il reale saldo del conto era ben maggiore di quello determinato dalla banca.

Tanto rappresentato, chiedeva dichiarare la nullità delle predette clausole negoziali, accertare il reale saldo del conto corrente e condannare la banca a restituire quanto indebitamente trattenuto.

La Banca, costituitasi, instava per il rigetto della domanda. Deduceva:

- che la domanda di ripetizione era infondata;
- che gli interessi, le commissioni e le altre spese erano stati pattuiti per iscritto più volte e sempre validamente, da ultimo nel 2001;
- che era onere dell'attore provare le pretese ripetizioni;

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Raffaele Califano, del 22 novembre 2018*

- che comunque eventuali pagamenti non dovuti eseguiti avevano natura solutoria ed erano da considerare prescritti, poiché dagli stessi era decorso il termine decennale per agire previsto dalla legge.

La domanda non è provata e dunque da rigettare.

L'attore non ha prodotto l'originario contratto di conto corrente, né ne ha con precisione indicato gli estremi. Neppure ha prodotto le ricontrattazioni successive.

Orbene, in presenza delle specifiche contestazioni della banca in ordine a tutte le questioni sollevate dal correntista, questi aveva l'onere di provare i suoi assunti e quindi i pagamenti indebiti e la mancanza delle specifiche *cause debendi*, ossia le nullità negoziali addotte. È notorio infatti che in tema di azione di ripetizione dell'indebitato l'onere di provare l'uno e l'altro fatto costitutivo della domanda cada sull'attore.

Nel caso di specie detto onere non è stato assolto da TIZIO.

È da aggiungere che eventuali pagamenti correlati ad addebiti illegittimi (ad esempio per anatocismo con periodicità dissimili, che a partire dai primi anni 2000 è stato considerato illegittimo e che sino al febbraio 2000 era frequente) sarebbero da considerare prescritti se anteriori al 2005. E infatti la banca, che in primis li ha esclusi, ne ha comunque eccettuato la natura solutoria e la prescrizione per decorso del termine decennale previsto dalla legge.

Sul punto la Suprema Corte (2018/27705) ha precisato che poiché la decorrenza della prescrizione dalla data dei pagamenti asseriti come non dovuti è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei medesimi, essa sussiste sempre in mancanza di una persistente apertura di credito e che in casi di tal fatta, eccettuato dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato per decorso del termine decennale dai pagamenti, spetta al cliente, che ne ha l'onere, provare l'esistenza dell'apertura di credito che qualifichi quei pagamenti come mero ripristino della disponibilità in essere.

Nel caso di specie, nulla ha obiettato il cliente alla espressa qualificazione della banca quali solutori dei versamenti in conto. E ciò nonostante la documentazione prodotta dallo stesso attore comprovi che gli affidi accordatigli dalla banca nel 1984 e nel 1985 avevano soltanto durata annuale; d'altronde ed a riprova, in produzione attorea (p. 811) si rinviene anche missiva della banca datata 3 11 1988 con la quale veniva comunicato al cliente che le linee di credito accordategli erano «*scadute e, pertanto, da considerarsi prive di validità*».

La vetustà del rapporto, il ruolo avuto nella decisione dai peculiari istituti dell'onere della prova e della prescrizione e le restanti ragioni che si evincono dalla motivazione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite.

IL GIUDICE  
Dott. Raffaele Califano

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Raffaele Califano, del 22 novembre 2018*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*